



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative concernenti il “Fondo turismo”, di cui all’articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

VISTO l’articolo 178 (“*Fondo turismo*”) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il comma 1 del predetto articolo 178, il quale dispone, tra l’altro, che: “*Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. [...]*”;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 178, il quale dispone, in merito alle commissioni di gestione per l’anno 2020, che: “*Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2020*”;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 178, il quale dispone che: “*Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio*”;

VISTO l’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, il quale dispone che: “*La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015*”;

VISTO l’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*”, relativo alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 63, comma 2, il quale dispone, tra l’altro, che: “*Nel caso di appalti pubblici*





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [...] b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; [...] Le eccezioni di cui ai punti 2) [...] si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 – Sezione I – Programma di Stabilità, deliberato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2020, in cui si rileva, tra l’altro, che: “*L’arresto delle attività e le misure di distanziamento sociale hanno prodotto un impatto estremamente forte soprattutto sul settore dei servizi ed in particolare su quelli rientranti negli ambiti [...] del turismo (alloggio, ristorazione e servizi connessi) [...]”* (pag. 47); “*informazioni preliminari sull’andamento del volume d’affari delle imprese, desumibili dal monitoraggio della fatturazione elettronica, confermano che a partire dalla seconda metà del mese di marzo si è registrata una notevole flessione dell’attività. [...]. Da tale analisi emerge con evidenza che i settori più colpiti sono proprio quelli del turismo [...]”* (pag. 48); “*Nonostante il rimbalzo atteso dalla seconda metà dell’anno in corso, si prevede tuttavia che il PIL non recupererà pienamente il livello di fine 2019 nel prossimo anno. Sul fronte produttivo, questo scenario si traduce in un sensibile calo del valore aggiunto dei servizi di mercato nell’anno in corso, seguito da un rimbalzo nell’anno successivo. Nell’ampio spettro di attività che rientrano in tale settore occorre considerare sia l’impatto della crisi su compatti quali il turismo [...] i cui margini di recupero nella seconda metà del 2020 sono molto più limitati di quelli di altre attività [...]”* (pag. 49);

CONSIDERATO che il DEF 2020 rileva quindi, tra l’altro, che l’arresto delle attività e le misure di distanziamento sociale a causa dell’emergenza epidemiologica hanno prodotto un impatto di rilevante portata soprattutto sul settore del turismo; che tale settore risulta uno di quelli maggiormente colpiti dal calo del fatturato; che è ragionevole attendersi che il settore presenti margini di recupero più limitati rispetto ad altri;

CONSIDERATO che la profonda crisi del settore in questione – causata da un evento imprevedibile quale l’epidemia – sta determinando e continuerà a determinare, pertanto, ripercussioni negative che richiedono la celere attuazione delle misure necessarie e urgenti di cui al decreto-legge n. 34/2020;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha il compito di individuare con apposito decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo di cui all’art. 178 del decreto-legge n. 34/2020;

CONSIDERATO che l’individuazione delle modalità di selezione del gestore delle risorse del fondo di cui al richiamato art. 178, deve avvenire in coerenza con le ragioni di straordinaria





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

necessità connesse all'esigenza di contrasto all'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento al pronto sostegno al settore turistico gravemente colpito da tale emergenza;

CONSIDERATO che proprio le descritte ragioni impongono di individuare modalità di selezione idonee a garantire l'immediata operatività del meccanismo di sottoscrizione previsto dal richiamato art. 178, rendendo necessario il ricorso ad un operatore che risulti da anni operativo nella gestione di fondi di investimento aventi specifica finalità di valorizzazione di immobili destinati al settore turistico e caratterizzati da politiche di investimento orientate anche al perseguitamento di interessi pubblici;

CONSIDERATO, in particolare, che le richiamate ragioni e l'obiettiva eccezionalità del contesto economico connesso all'emergenza epidemiologica impongono di fare ricorso alle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 che consentono, tra l'altro, di ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore predeterminato, per come sopra inteso, dal momento che tale opzione appare l'unica effettivamente e concretamente compatibile con l'esigenza di garantire l'immediata sottoscrizione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nei termini previsti dal richiamato articolo 178;

CONSIDERATO che la finalità cui è destinato l'utilizzo del Fondo, ossia, tra l'altro, il sostegno a strumenti di gestione collettiva del risparmio diretti al recupero e alla valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricreativa, appare peraltro coerente con l'interesse pubblico affidato alla cura di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) nella funzione di Istituto Nazionale di Promozione;

CONSIDERATO che in data 30 ottobre 2014 CDP Investimenti SGR S.p.A., primario gestore altamente professionale, con notevole esperienza nel settore, ha istituito il fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso "*Fondo Investimenti per il Turismo*", operativo dal 1° luglio 2016, avente come politica di investimento l'acquisto, la ristrutturazione e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

CONSIDERATO che CDP S.p.A. e CDP Investimenti SGR S.p.A. stanno completando la trasformazione del "*Fondo Investimenti per il Turismo*" nel nuovo "*Fondo Nazionale del Turismo*", con l'obiettivo di rafforzarne ulteriormente l'operatività a supporto del settore turistico-ricettivo;

CONSIDERATO che il "*Fondo Nazionale del Turismo*" investirà le proprie risorse, tra l'altro, in quote o azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari di tipo chiuso la cui politica di investimento sia principalmente finalizzata alla, o specializzata nella, realizzazione di progetti che contribuiscano alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio turistico-alberghiero italiano;

CONSIDERATO che tale fondo d'investimento presenta caratteristiche uniche, non rinvenibili in altri fondi presenti sul mercato, tra cui, in particolare: (i) la verifica della sussistenza di un interesse pubblico sotteso alle operazioni di mercato realizzate dallo stesso e dai fondi da esso partecipati; (ii) la verifica di criteri di sostenibilità economica e finanziaria per ciascuna delle predette operazioni; (iii) la piena operatività attuale e prospettica del fondo con il coinvolgimento di CDP S.p.A. (l'Istituto nazionale di promozione, il cui coinvolgimento è richiamato dall'articolo





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

178 del decreto-legge n. 34/2020), che ha investito rilevanti risorse nel fondo medesimo e si appresta ad investirne di ulteriori;

CONSIDERATO, pertanto, che il “*Fondo Nazionale del Turismo*” risponde pienamente alle finalità il cui raggiungimento è prescritto dal richiamato articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020, in un contesto di imprevedibile emergenza senza precedenti;

RITENUTO che i servizi di gestione delle risorse del fondo di cui al richiamato articolo 178 possano quindi essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici, non esistendo altri operatori o soluzioni alternative ragionevoli e anche tenuto conto che l’assenza di concorrenza non deriva da una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto, bensì, in particolare, dalla peculiarità dell’interesse pubblico perseguito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dall’unicità dell’operatore economico individuato e dalla politica d’investimento del fondo da questo gestito;

RITENUTI, quindi, sussistenti i presupposti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera b), numero 2, del decreto legislativo n. 50/2016, considerata l’indisponibilità sul mercato di altri soggetti aventi le medesime caratteristiche dell’operatore economico sopra richiamato e la necessità di attuare tempestivamente l’articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020;

RITENUTA la necessità di sostenere il settore turistico attraverso la sottoscrizione di quote del “*Fondo Nazionale del Turismo*” e che tale sottoscrizione, alla luce del peculiare contesto emergenziale di riferimento, possa quindi favorire le operazioni di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive di cui all’articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020, le più duramente colpite nell’attuale fase dell’emergenza epidemiologica;

RITENUTO, peraltro, di aver così assicurato, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 208/2015, in qualità di sottoscrittore di quote del “*Fondo Nazionale del Turismo*”, nonché di altri soggetti privati che possono effettuare ulteriori sottoscrizioni;

RITENUTA, pertanto, la conseguente necessità di adottare il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;

DECRETA

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, definisce, tra l’altro, le condizioni di funzionamento e le modalità d’investimento del fondo istituito nello stato di previsione del





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dal citato articolo 178 (di seguito, “Fondo”).

Articolo 2

(*Modalità e condizioni di funzionamento*)

1. Il Fondo è destinato a supportare investimenti funzionali all’acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, mediante la sottoscrizione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle quote del fondo d’investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato “*Fondo Nazionale del Turismo*” (“FNT”), istituito e gestito da CDPI Investimenti SGR S.p.A. (“CDPI SGR”).

2. La sottoscrizione delle quote di cui al comma 1 avviene ad esito della procedura negoziata di cui all’articolo 3.

Articolo 3

(*Modalità di selezione*)

1. Le risorse del Fondo sono investite nel FNT all’esito di una procedura negoziata con CDPI SGR, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), numero 2, del decreto legislativo n. 50/2016.

2. La Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è conseguentemente autorizzata:

- a) ad avviare la procedura negoziata di cui al comma 1 con CDPI SGR, richiedendo a quest’ultima la formulazione di un’offerta con particolare riferimento alle eventuali modifiche da apportare al regolamento del FNT funzionali all’investimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ivi incluso l’ammontare delle commissioni di gestione spettanti a CDPI SGR;
- b) all’esito della procedura negoziata e a seguito dell’adozione delle eventuali modifiche di cui alla lettera a), a sottoscrivere le quote del FNT, per un importo massimo di 50 (cinquanta) milioni di euro nel 2020, al lordo delle commissioni di gestione spettanti a CDPI SGR per tutta la durata del FNT;
- c) a perfezionare l’operazione mediante la sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.

3. Con riferimento a quanto previsto dal comma 2, lettera a), devono essere previsti idonei sistemi di rendicontazione periodica sull’andamento del FNT, in conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla relativa disciplina attuativa, e devono essere assicurate regole di *governance* tali da consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di disporre di un’adeguata rappresentanza nell’organo consultivo del FNT.

4. Nella richiesta di formulazione dell’offerta, la Direzione generale Turismo specifica:
 - a) che CDPI SGR ha l’onere di allegare anche un’apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) che l'offerta deve essere corredata dalla garanzia prevista dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016, così come dall'impegno a prestare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di aggiudicazione del servizio.

5. Il corrispettivo da riconoscersi al gestore per l'anno 2020 deve essere contenuto entro il limite massimo di 200.000 (duecentomila) euro stabilito all'articolo 178, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020. Nella richiesta di offerta, la Direzione generale Turismo richiede a CDPI SGR di formulare un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, da intendersi quale valore massimo del corrispettivo per il servizio prestato di cui al primo periodo.

Articolo 4

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Il Fondo, per l'eventuale sottoscrizione di ulteriori quote del FNT, può essere incrementato di 100 (cento) milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e n. 10/2018 al Piano operativo “*Cultura e turismo*” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI E PER
IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

